



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 10/09/2001**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 giugno 2001, n. 830  
Taviano (Le) - Piano Regolatore Generale - Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""Con delibera di CC n.54 del 03/12/92 il Comune di Taviano ha adottato il nuovo Piano Regolatore Generale del proprio territorio.

Con delibera n.769 del 16/06/99 la Giunta Regionale sulla scorta della relazione parere in data 28/01/99 del Comitato Ristretto ex LL.rr. nn. 24/84 e 8/98 ha approvato il predetto Piano, con prescrizioni e modifiche d'Ufficio tese a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia ed afferenti in sintesi ai seguenti specifici aspetti ed elaborati della pianificazione proposta:

### **1. VINCOLI TERRITORIALI**

E' stato prescritto l'integrale recepimento e conseguente adeguamento normativo e cartografico del PRG, previ puntuali accertamenti ed approfondimenti da parte dell'Amm.ne Com.le nella fase delle controdeduzioni, dei pareri, prescrizioni e segnalazioni contenute nelle note della Soprintendenza Beni AAA.S. di Bari (prot. 10483 del 28/03/95) e dell'Ispettorato Ripartimentale Foreste di Lecce (prot.3362 del 22/11/94) nonchè nella relazione geologica (rimessa con la nota Com.le prot.5234 del 02/04/98) ed inoltre nel PUTT regionale (pareri ed indicazioni riportate al punto 2.1 della relazione parere del Comitato ristretto).

E' stato prescritto altresì l'acquisizione del parere, per quanto di competenza, della Soprintendenza Archeologica di Taranto.

### **2. RICOGNIZIONE GIURIDICA**

E' stata prescritta, per tutta la pregressa strumentazione urbanistica generale ed attuativa (varianti e piani attuativi) la puntuale ed esauriente ricognizione in rapporto alle previsioni del PRG, con esplicitazione nel merito delle relative determinazioni di recepimento anche cartografico e normativo e/o di eventuale, motivato superamento o modifica; il tutto sulla scorta anche in quanto precisato, per detta strumentazione, ai punti 2.2.5 (per il settore residenziale) e 2.3.2 (per il settore turistico) riportati nella relazione parere del Comitato Ristretto.

### **3. ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO SETTORE RESIDENZIALE**

a) Stante il rilevato sovradimensionamento del settore residenziale (come da relazione parere, punto 2.2), è stato ritenuto necessario il ridimensionamento delle effettive previsioni insediative residenziali del Piano stesso nei limiti di 6.928 nuovi vani, riconfermando per le zone B gli indici di fabbricabilità prefissati dalla vigente strumentazione urbanistica pregressa, computando le capacità residue degli strumenti esecutivi non attuati e non esauriti (Piano di Recupero del nucleo antico, PEEP, Piani di

Lottizzazione), di cui va effettuata la ricognizione giuridica, eliminando gli insediamenti residenziali proposti nell'ambito delle zone produttive e direzionali, e per il resto riducendo le nuove zone di espansione residenziale e/o l'indice territoriale delle stesse.

b) Per le zone B2, già agricole edificate irregolarmente e ricadenti nell'ambito territoriale individuato nella Tav.17/b come "zona sottoposta a vincolo paesistico", è stata ritenuta necessaria la ripermimetrazione in uno ai servizi di competenza, con assoggettamento a piano di recupero e fissazione dell'indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,5 mc/mq applicabile unicamente ai suoli liberi.

**4. ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE TURISTICO (MARINA DI MANCAVERSA)**  
In relazione ai notevoli insediamenti turistico residenziali già presenti e previsti dalla previgente strumentazione urbanistica, a fronte viceversa delle limitatissime capacità ricettive della linea di costa (circa ml.1.300, prevalentemente rocciosa), non è stato ritenuto giustificato l'inserimento di nuove previsioni insediative in ampliamento; sono state riconfermate pertanto, in toto, le previsioni rivenienti dalla previgente strumentazione, stralciando tutte le predette nuove previsioni insediative in ampliamento.

#### **5. ZONE PRODUTTIVE**

Nell'ambito delle zone produttive e direzionali è stata vietata la realizzazione di insediamenti residenziali.

#### **6. TERRITORIO COMUNALE**

E' stato precisato che in tutto il territorio comunale, l'approvazione del PRG in nessun caso può costituire sanatoria delle costruzioni irregolarmente e/o abusivamente realizzate e per le quali vanno applicate da parte dell'Amm.ne Com.le le procedure di legge in materia (L. 47/85 ecc.).

#### **7. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Sono state introdotte modifiche, rettifiche ed integrazioni ai seguenti articoli e parti del testo proposto: articoli 3 4 6 7 8 10 11 12 13 14.

#### **8. REGOLAMENTO EDILIZIO**

Sono state introdotte modifiche, rettifiche ed integrazioni ai seguenti articoli e parti del testo proposto: articoli 3 5 7 24 25 26 34 38 40 54 70 73 da 132 a 138 da 141 a 146 147.

#### **9. EMENDAMENTI INTRODOTTI DAL CONSIGLIO COMUNALE**

##### **A) ERRATA CORRIGE N.T.A.**

Sono stati accolti tutti gli emendamenti del C.C..

##### **B) EMENDAMENTI GRAFICI**

Sono stati accolti gli emendamenti nn. 1, 3, 5, 6, 7, 8.

Sono stati respinti gli emendamenti nn.2 4.

##### **C) NORME TECNICHE Di ATTUAZIONE**

Sono stati accolti gli emendamenti nn. 1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 28, 29, 30, 34, 35, 38, 40, 43.

Sono stati respinti gli emendamenti nn.2, 6, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 41, 42, 44.

##### **D) REGOLAMENTO EDILIZIO**

Sono stati accolti gli emendamenti nn. 1 2 3/a 3/b 3/c 3/e 4 5.

E' stato respinto l'emendamento n.3/d.

## 10. OSSERVAZIONI

In merito alle osservazioni sono state adottate le seguenti determinazioni:

Osservazioni nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 102, 103, 104, 106, 108, 111, 112, 113, 114.

Tali osservazioni, attinenti al Centro Urbano, sono state respinte in quanto mosse da interessi privatistici che comprometterebbero il disegno generale e l'impianto del PRG, ed aumenterebbero il carico insediativo.

Osservazioni nn. 12, 13, 14, 15, 20, 28, 35, 47, 66, 68, 71, 73, 86, 88.

Tali osservazioni, attinenti alla Marina di Mancaversa, sono state respinte in quanto afferiscono ad aree da stralciare in base alle determinazioni assunte dal Comitato ristretto e/o modificano l'impianto del PRG ed il carico insediativo.

Osservazioni nn. 31, 51, 53, 62, 100, 101, 105, 107, 109, 110.

Tali osservazioni sono state ritenute meritevoli di accoglimento nei termini e limiti determinati dall'Amm.ne Com.le con la delibera di CC n.77/93.

Osservazione n. 69.

Diversamente da quanto determinato dall'Amm.ne Com.le con la delibera CC n. 77/93, la presente osservazione è stata ritenuta meritevole di accoglimento, in quanto tende al miglioramento dell'assetto del PRG ed alla realizzazione delle infrastrutture congiuntamente alla realizzazione degli insediamenti residenziali.

Osservazione n. 70

La presente osservazione, parzialmente accolta dall'Amm.ne Com.le con la delibera CC n. 77/93, è stata ritenuta meritevole di accoglimento limitatamente alle parti relative al centro storico.

Osservazioni fuori termine.

Per quanto riguarda le osservazioni presentate fuori termine, si è ritenuto non dover procedere ad alcuna determinazione, mancando le preliminari ed obbligatorie decisioni del Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda inoltre le osservazioni prodotte direttamente al SUR e riferite a quelle già esaminate, si è rimandato alle determinazioni sopra esposte.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 15, 11° comma, della L.r. n. 56/80.

Ciò stante, con delibera di CC n.32 del 20/03/2000 il Comune di Taviano ha adottato le proprie determinazioni e controdeduzioni in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali, approvando la relazione predisposta dai tecnici progettisti del PRG (Arch. F. Pellegrino e Ing. A. Miglietta) e la correlata relazione parere del Responsabile UTC.

Detti, atti di controdeduzioni sono stati rimessi con nota com.le prot.n.5595 del 07/04/2000.

Ciò premesso, nel merito delle citate determinazioni e controdeduzioni assunte dal Comune di Taviano, in rapporto alle prescrizioni e modifiche regionali, si rappresenta (nell'ordine delle prescrizioni stesse) quanto segue:

### 1. VINCOLI TERRITORIALI

In ordine alla presente prescrizione regionale, non risulta assunta alcuna determinazione di recepimento

e/o rigetto e/o controdeduzioni da parte dell'Amm.ne Com.le.

Restano pertanto riconfermati in questa sede gli adempimenti posti a carico dell'Amm.ne stessa, nei termini e con le modalità già prescritte.

## 2. RICOGNIZIONE GIURIDICA

L'adeguamento alla presente prescrizione regionale avviene nei termini di cui alla nota com.le prot.35/U.T. del 28/02/2000 (allegata alla delib. CC n. 32/2000), con l'indicazione in particolare delle capacità insediative residue limitatamente ai piani di lottizzazione "Galliani" (zona C1/1, comp. A), "S. Giuseppe" (zona C1/1, comp. B) e "N. Zompi" (zona C1/1, comp. C), di cui peraltro non sono precisati gli estremi di approvazione.

Nella stessa nota viene attestato altresì che nessun altro piano esecutivo risulta operante e che nessun PEEP risulta approvato.

In proposito, si rileva, non risulta richiamato il Piano di recupero del centro storico, adottato con delibera CC n.29 del 16/04/93 ed approvato dal CUR con parere favorevole a condizioni n.34/97 del 26/06/97, da intendersi recepito nel PRG a livello sia di perimetrazione del nucleo, sia normativo e sia di carico insediativo.

Non risulta richiamata altresì la strumentazione attuativa vigente nella zona della Marina di Mancaversa, le cui previsioni sono state già peraltro riconfermate con specifica prescrizione regionale (punto 4 della delib. G.R. n. 769/99, di cui nel seguito).

## 3. ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO SETTORE RESIDENZIALE

1. la prescrizione regionale di ridimensionamento delle previsioni insediative residenziali del Piano nei limiti di 6.928 nuovi vani viene rigettata, sulla scorta dei seguenti assunti:

- l'incremento medio percentuale annuo dello 0,525% (rif. tabella d'indagine n.23 della Relazione di Piano) è riferito alla "analisi a breve termine (5 anni)" e pertanto corretto nel valore proposto, in questa fase riconfermato unitamente al conseguenziale fabbisogno complessivo di edilizia residenziale pari a 7.388 nuovi vani ed a

l. 034.320 mc. (140 mc/vano);

- le nuove volumetrie ancora realizzabili nelle varie zone residenziali in base al PRG sono:  
zone A e B: mc.325.500 (rif. tav.17d di Piano), con la specificazione che gli interventi di recupero nella zona A non sono presi in considerazione, in relazione alla loro sostanziale finalità di miglioramento e non di incremento degli standards abitativi residenziali;

zona C1/1 comparto A mc 119.000;

zona C1/1 comparto B: mc. 0;

zona C1/1 comparto C: mc. 67.382;

---

tot.: mc.186.382

(a fronte di mc. 317.377 totali per la zona C1/1: rif. tav. 17d di Piano);

zone C1/2 e C1/3: mc.463.799 (rif. tav.17d di Piano).

Totale complessivo nuove volumetrie: mc.975.681, inferiore al fabbisogno ipotizzato (mc. 1.034.320).

Nel merito, si rappresenta che, pur accogliendo quanto precisato dai progettisti circa l'incremento medio percentuale annuo a breve termine (correttamente riproposto nel valore di 0,525%) e circa il conseguenziale fabbisogno di 7.388 vani e di mc. l. 034.320, va rilevato che:

189.000 mc.; comparto B: 110 vani per 140mc/vano = 15.400 mc.; comparto C: intera volumetria di progetto, pari secondo quanto riportato nella tav.17d del Piano a 34.554 mc.; totale volumetria residua comparti A + B + C = 238.954 mc.);

- in ogni caso, permane ingiustificato l'evidenziato sovradimensionamento delle effettive previsioni

insediative residenziali del Piano, riportato al punto 2.2.4 della Relazione parere del Comitato in 14.704 vani e mc. 2.000.000 circa, in relazione inoltre alle contrastanti proiezioni e indicazioni di dimensionamento demografico rilevabili dalla tabella d'indagine n.23 della Relazione di Piano (popolazione all'anno 2007 13.817 abitanti), rispetto alla tav. 17d del Piano medesimo (totale abitanti 19.426).

Stante quanto innanzi, si riconferma la prescrizione regionale di cui al punto 3.1 della delib. G.R. n.769 del 16/06/99, ed in particolare si riconferma la necessità del ridimensionamento con le modalità già indicate delle effettive previsioni insediative del Piano stesso nei limiti di 7.388 nuovi vani (pari a mc. 1.034.320); si riconferma altresì l'ipotesi di proiezione demografica complessiva di 13.817 abitanti all'anno 2007, come fissata dal medesimo Piano nella tabella d'indagine n.23 (posta a base del calcolo del dimensionamento dello strumento urbanistico in esame).

Il tutto da operarsi con apposito atto deliberativo del Consiglio Comunale.

2. Per quanto attiene specificatamente alla zona "B2 zone residenziali di ristrutturazione" (zona parzialmente edificata, proveniente dal territorio di Racale), va preso atto della perimetrazione effettuata, come da All. 2 alla delibera CC n.32/2000, comprendente le maglie già tipizzate nel Piano adottato come zona omogenea "B2" ed i servizi di pertinenza, sottoposte a piano particolareggiato unitario con finalità di recupero e con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,5 mc/mq, applicabile unicamente ai suoli liberi già zona 132; resta inteso che nell'ambito del predetto piano particolareggiato occorrerà assicurare il reperimento delle aree a standards commisurato al carico insediativo, almeno nella misura minima prescritta dal DM 1444/68.

4. ZONIZZAZIONE E DIMENSIONAMENTO DEL SETTORE TURISTICO (MARINA DI MANCAVERSA)  
La presente prescrizione regionale, finalizzata alla salvaguardia costiera, con riconferma unicamente delle prescrizioni rivenienti dalla previgente strumentazione ed allo stralcio di tutte quelle in ampliamento sulla costa stessa, viene rigettata in prospettiva della ritenuta prossima approvazione del PUTT/PBA.

Al proposito va evidenziata l'inconferenza del richiamo al PUTT/PBA, peraltro a tutt'oggi ancora non approvato dai competenti organi regionali, alla luce del rilevato sovradimensionamento degli insediamenti turistico residenziali già previsti dalla previgente strumentazione urbanistica, a fronte delle limitatissime capacità ricettive della linea costiera del territorio comunale (circa ml.1300, prevalentemente rocciosa).

Si conferma pertanto detta prescrizione.

#### 5. ZONE PRODUTTIVE

La presente prescrizione regionale, finalizzata al divieto di realizzazione di insediamenti residenziali nell'ambito delle zone produttive e direzionali, viene accolta con riferimento specifico alle zone direzionali "D4".

Peraltro, detta prescrizione va riconfermata a livello normativo per tutte le zone produttive e direzionali interessate.

#### 6. TERRITORIO COMUNALE

La presente prescrizione regionale, che precisa che l'approvazione del PRG in nessun caso costituisce sanatoria delle costruzioni irregolarmente e/o abusivamente realizzate e per le quali vanno applicate da parte dell'Amm.ne Com.le le procedure di legge in materia (L. 47/85 ecc.), non risulta nè recepita, nè controdedotta da parte dell'Amm.ne stessa e resta pertanto riconfermata.

## 7. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

## 8. REGOLAMENTO EDILIZIO

## 9. EMENDAMENTI INTRODOTTI DAL CONSIGLIO COMUNALE

## 10. OSSERVAZIONI

In ordine alle presenti prescrizioni e determinazioni regionali, di cui ai punti 7, 8, 9, e 10 della delibera G.R. n.769/99, non risulta assunta alcuna determinazione di recepimento e/o rigetto e/o controdeduzioni da parte dell'Amm.ne Com.le; restano pertanto in toto riconfermate in questa sede.

Sulla scorta di quanto innanzi rappresentato, è stato predisposto lo schema di deliberazione codice cifra "URB/DEL/2001/00004", da sottoporre alla Giunta Regionale ai fini dell'approvazione in via definitiva del PRG del Comune di Taviano, con l'introduzione negli atti dello stesso PRG delle prescrizioni di cui alla delib. GR n.769 del 16/06/99 e con le ulteriori precisazioni in precedenza riportate.

Detto schema veniva inviato per gli adempimenti di cui all'art. 13 della L.r. n. 10/89 alla Segreteria della Presidenza della Giunta Regionale, per il tramite del Settore Ragioneria, con nota prot.1672 del 19/02/2001 del Settore Urbanistico.

Con nota prot.10/1457/G del 18/04/2001, la Segreteria della Giunta Regionale comunicava al Dirigente Responsabile del Settore Urbanistico che la Giunta medesima, nella seduta del 10/04/2001, in sede di discussione dell'argomento in oggetto, presa visione della nota datata 05/03/2001 a firma del legale rappresentante dell'associazione "Fare Verde" di Nardò ha ritenuto necessario che il Settore stesso procedesse ad ulteriori accertamenti in ordine a quanto rappresentato e con decisione assunta a verbale ha ritirato conseguentemente l'argomento in questione e dato mandato di procedere nei termini di cui sopra.

Con nota prot.3931 del 20/04/2001 a firma del Dirigente del Settore Urbanistico, è stata pertanto rimessa al Comune di Taviano copia della citata nota dell'associazione "Fare Verde", con invito a produrre notizie e pertinenti controdeduzioni tecnico-amministrative in ordine a quanto rappresentato dall'associazione stessa.

Con successiva nota prot.7540 del 23/05/2001 (acquisita al protocollo del Settore Urbanistico al n.5301 del 24/05/2001), il Comune di Taviano ha fornito apposita relazione a firma del Responsabile UTC.

Sulla scorta pertanto della relazione di controdeduzioni predisposta dal Responsabile UTC di Taviano, nel merito della questione si rappresenta quanto di seguito (secondo l'ordine riportato nella nota comunale):

### Punto 1° dell'esposto

"Considerato che nel corso del lungo iter di formazione-adozione e approvazione del predetto strumento urbanistico, il territorio di Taviano ha subito rilevanti modifiche tanto da rendere le previsioni di piano in parte inattuabili (cfr. all. 7 8)"

### Controdeduzioni comunali:

i due interventi edilizi indicati negli allegati 7, e 8 risultano assentiti nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente all'atto del rilascio delle relative concessioni edilizie (C.E. n.62 del 25/07/91 in ditta Piccinno Maria Luisa; C.E. n.16 dell'11/03/92 in ditta Giuda Giuseppe), precedentemente all'adozione del PRG (delib. CC n.54 del 03/12/92).

### Punto 2° dell'esposto

"Ritenuto in particolare che molte delle aree destinate alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono state utilizzate a fini edificatori, per via della mancata reiterazione dei vincoli

decaduti o per il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria (cfr. all. 2 e da n. 4 a n. 6). Tale comportamento permissivo da parte dell'amministrazione locale, attesa la decadenza delle misure di salvaguardia, compromettono, di fatto, la realizzazione di quelle infrastrutture pubbliche (aperture nuove strade, realizzazione di aree attrezzate, ecc.) si da stravolgere un regolare e ordinato sviluppo urbanistico della città".

Controdeduzioni comunali:

- la Via Tortora (indicazione dell'allegato 2) è stata realizzata dall'Amm.ne Com.le, su richiesta di cittadini in ordine alla decongestione del traffico veicolare ed alla sicurezza della circolazione stradale, in variante al pregresso P. di F. ed in conformità alle previsioni dell'adottato PRG;
- gli interventi edilizi indicati negli allegati 4 e 5 risultano rilasciati (CE n.69 del 05/08/97 in ditta Carluccio Luigi e Carluccio Angelo; CE n.69 del 27/07/2000 in ditta Arnò Luce) in forza della decadenza delle misure di salvaguardia dell'adottato PRG (L. 03/11/52 n. 1902 ecc.) ed in riferimento alle prescrizioni del vigente P. di F. (zone di tipo B, di completamento edilizio); l'intervento edilizio indicato nell'allegato 6 risulta rilasciato (CE n.89 dell'11/10/2000 in ditta Congedo Sabina) in conformità alle previsioni del PRG adottato.

Punto 3° dell'esposto

"Osservato altresì che, per le considerazioni sopra espresse, il PRG non rispetta più le quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o parcheggi di cui al DM 02/04/68 ed alle altre leggi in materia;"

Controdeduzioni comunali:

la contestazione viene respinta in quanto generica e sulla scorta delle considerazioni in precedenza esposte, ed inoltre per i contenuti espressi nelle deduzioni del Comune, di cui alla delib. CC n.32/2000 assunta a seguito della Delib. GR n. 769/1999, con particolare riferimento alla ricognizione tecnicogiuridica eseguita dal Responsabile UTC in ordine alla edificazione intervenuta dalla data di adozione del PRG (03/12/92), alla data di approvazione regionale (16/06/99); viene precisato ancora che il PRG prevede uno standard per servizi di 23 mq/abitante (superiore alla dotazione minima di 18 mq/ab fissata dal DM 1444/68) e che la suddetta eccedenza garantisce il soddisfacimento dello standard minimo anche in caso di eventuale recupero delle superfici oggetto di edificazione per sanatoria e per decadenza delle misure di salvaguardia.

Punto 4° dell'esposto

"Rilevato infine che, alcune previsioni di piano sono state di fatto superate mediante l'approvazione di strumenti esecutivi in variante al PDF (per esempio la zona artigianale, con delibera del CC n.36 del 28/06/94, veniva trasformata in zona commerciale e quindi, destinata alla edilizia residenziale)".

Controdeduzioni comunali:

viene affermato che l'attività di pianificazione esperita dal Comune di Taviano nel periodo transitorio è riferita all'aspetto esecutivo, senza induzione di varianti essenziali e/o di impatto rilevante sulla strumentazione generale, fissando e precisando esclusivamente parametriche norme applicative; in particolare, il PP delle zone B e D approvato con delib. CC n.59 del 25/11/94 (richiamato nell'esposto), ha consentito, nell'ambito delle zone "D artigianali", la realizzazione di manufatti destinati ad attività commerciali.

Il Comune di Taviano, in conclusione, respinge le contestazioni contenute nella nota dell'associazione "Fare Verde", ritenendole "astratte, generiche e strumentali, tutte riferite ad attività edilizie realizzate per

effetto di scadenza di vincoli e decadenza delle misure di salvaguardia del PRG nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti e che non compromettono l'attuabilità delle previsioni dello strumento generale".

Stante le precisazioni comunali innanzi richiamate relativamente ai contenuti dell'esposto in questione, ed in considerazione dell'interesse pubblico connesso alla definizione dello strumento urbanistico generale riguardante il territorio del Comune di Taviano, nell'attuale fase procedimentale del PRG si ritiene di poter prendere atto dei responsabili accertamenti, verifiche e puntualizzazioni operate nel merito dai Responsabile UTC, giusta propria relazione rimessa con nota comunale prot. 7540 del 23/05/2001; il tutto fermo restando la legittimità delle concessioni edilizie rilasciate, posta in capo all'Amm.ne Com.le, ivi compresa la responsabilità in merito all'eventuale compromissione o attuazione più onerosa delle previsioni del PRG in questione, derivante dalle concessioni edilizie rilasciate nelle more della definizione del procedimento di approvazione del PRG.

Quanto innanzi, con particolare riferimento a quanto affermato dal Comune in ordine alla caducazione delle misure di salvaguardia del PRG adottato ed alla conseguente conformità degli interventi edilizi autorizzati al previgente Programma di Fabbricazione, e/o nel caso di interventi pubblici a puntuali procedure di variante urbanistica esperite nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché con riferimento all'asserita non incidenza degli interventi stessi sui criteri informativi, sul dimensionamento e sulla verifica degli standards dello strumento generale in itinere.

Resta fermo, come peraltro già puntualizzato all'Amm.ne Com.le nella precedente Delib. GR n.769 del 16/06/99 (prescrizione n.6), che in nessun caso l'approvazione del PRG costituisce legittimazione o sanatoria di interventi edilizi irregolarmente assentiti e/o abusivamente realizzati, in ordine ai quali compete in primis al Sindaco, a norma dell'art.40 e segg. della L.r. 31/05/80 n.56, l'attività di vigilanza, repressione e sanzionamento.

Tutto ciò premesso, propongo alla Giunta di approvare definitivamente, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/80, il PRG del Comune di Taviano, adottato con delib. CC n.54 del 03/12/92, n.77 del 23/12/93 e n.32 del 20/03/2000 (controdeduzioni alle prescrizioni regionali), con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di GR n.769 del 16/06/99, che si intendono per economia espositiva integralmente riportate, con le ulteriori precisazioni di cui alla presente relazione.

In ordine, alle disposizioni di legge in materia di beni soggetti ad "usi civici", si precisa che il territorio del Comune di Taviano non risulta interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del PUTT regionale del paesaggio e dei beni ambientali, approvato con delibera di GR n.1748 del 15/12/2000) da suoli sottoposti ai citati "usi civici" e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.r. n.7/1998".

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE"

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P.;



VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente del Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P. nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della L.r.56/80 e per le motivazioni espresse nella stessa relazione nelle premesse riportata, il Piano Regolatore Generale del Comune di Taviano, adottato con delibere di CC n.54/92, n.77/93 e n.32/2000, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera GR n.769 del 16/06/99, che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritte, con le ulteriori precisazioni di cui alla relazione nelle premesse riportata;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Taviano, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

---